

## STATUTO-TIPO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

<b>Indice degli articoli</b>		
<p><b>Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata</b>                      Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile                      Art. 2) Sede                      Art. 3) Scopo                      Art. 4) Oggetto                      Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti                      Art. 6) Durata</p> <p><b>Titolo II – Associati</b>                      Art. 7) Definizione di Associato                      Art. 8) Numero minimo di Associati                      Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati                      Art. 10) Ammissione degli Associati                      Art. 11) Recesso dell'Associato                      Art. 12) Esclusione dell'Associato</p> <p><b>Titolo III – Patrimonio ed entrate</b>                      Art. 13) Patrimonio iniziale                      Art. 14) Entrate                      Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale                      Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti                      Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti                      Art. 18) Incremento del patrimonio                      Art. 19) Salvaguardia del patrimonio                      Art. 20) Divieto di distribuzione                      Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare</p>	<p><b>Titolo IV – Sistema di governance</b>                      Art. 22) Organi</p> <p><b>Sezione I- Assemblea degli Associati</b>                      Art. 23) Principi generali                      Art. 24) Competenze dell'Assemblea                      Art. 25) Convocazione dell'Assemblea                      Art. 26) Presidenza dell'Assemblea                      Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea                      Art. 27-bis) Assemblee separate</p> <p><b>Sezione II - Consiglio Direttivo</b>                      Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo                      Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo                      Art. 30) Gratuità dell'incarico                      Art. 31) Durata della carica                      Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo                      Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo                      Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri                      Art. 35) Comitato Esecutivo</p> <p><b>Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere</b>                      Art. 36) Presidente e Vice Presidente                      Art. 37) Segretario                      Art. 38) Tesoriere</p>	<p><b>Sezione IV-Organo di Controllo e Revisione Legale</b>                      Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo                      Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo                      Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo                      Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo                      Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo                      Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale                      Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale</p> <p><b>Sezione IV-bis – Organo di Indirizzo</b>                      Art. 45-bis) Nomina                      Art. 45-ter) Competenze                      Art. 45-quater) Funzionamento</p> <p><b>Titolo V - Bilanci, libri e scritture</b>                      Art. 46) Esercizi associativi                      Art. 47) Bilancio d'esercizio                      Art. 48) Bilancio sociale                      Art. 49) Scritture contabili                      Art. 50) Libri dell'Associazione</p> <p><b>Titolo VI – Estinzione e scioglimento</b>                      Art. 51) Devoluzione del patrimonio</p> <p><b>Titolo VII Arbitrato</b>                      Art. 52) Clausola compromissoria</p>

## **Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata**

### **Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

#### **1.1.**

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita [su iniziativa di •], in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata " \_\_\_\_\_ - Associazione di Promozione Sociale" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, " \_\_\_\_\_ - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

#### Riferimento normativo

*L'art. 35, CTS, prescrive quanto segue: «1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati delle persone aderenti agli enti associati. [...].*

*2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alle titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*

*3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale».*

*L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente [...].».*

*L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente [...].».*

*L'art. 35, comma 5, CTS, prescrive quanto segue: «5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. [...].».*

#### Commento

*La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una norma che indichi la denominazione dell'Associazione.*

#### **1.2.**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

#### Riferimento normativo

*L'art. 3, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione».*

#### Commento

*La clausola è pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

### **1.3.**

**Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.**

#### Riferimento normativo

Nell'art. 25, comma 2, CTS, si parla del «rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali».

#### Commento

*Si tratta di una clausola che contiene un'espressione "di principio" e, quindi, come tale, rilevante. È comunque una clausola pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

### **1.4.**

**L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.**

#### Riferimento normativo

L'art. 11, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico».

#### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge (il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi): può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

## **Articolo 2 - Sede**

**2.1 L'Associazione ha sede in \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_  
[eventualmente: occorre indicare l'eventuale esistenza di una sede secondaria]**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] la sede legale [...]».

L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] l'indicazione [.....] della sede [...]». Commento

La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una clausola che indichi la sede legale dell'Associazione.

A differenza di quanto disposto per le società dall'art. 111-ter, c.c. (in forza del quale nell'atto costitutivo e nello statuto può essere indicato solo il Comune ove è posta la sede legale, senza indicarvi anche l'indirizzo), per gli Enti del Terzo Settore non è disposta una analoga regolamentazione. Tuttavia, può in effetti ritenersi che anche nell'ambito degli Enti del Terzo Settore si possa applicare per analogia la disciplina di cui all'art. 111-ter, c.c., con la conseguenza

che nell'atto costitutivo e nello statuto dell'Ente del Terzo Settore si indica solo Comune ove è posta la sede legale, mentre è nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che si indica l'indirizzo ove è ubicata, in detto Comune, la sede dell'Ente. Altra conseguenza è che il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta la necessità di una modifica statutaria.

**2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.**

#### Commento

La clausola non è obbligatoria (e, quindi, può essere omessa nell'ambito di uno statuto redatto in forma "essenziale") ma è opportuna per specificare che le decisioni sulla materia in commento sono di competenza del Consiglio Direttivo. Tuttavia, anche in assenza di una siffatta clausola, la predetta competenza del Consiglio Direttivo non sarebbe revocabile in dubbio.

### **Articolo 3 - Scopo**

#### **3.1.**

**[togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre]**

L'Associazione [, quale espressione di] [partecipazione,] [solidarietà,] [e] [pluralismo], in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione,] si ispira al fine di [sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a]:

[- perseguire il bene comune;]

[- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;]

#### Riferimento normativo

L'**art. 1, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli, 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore».

L'**art. 2, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».

L'**art. 21, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite [...]».

L'**art. 35**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. [...]. **2.** Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale».

L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] l'indicazione dello scopo [...]».

#### Commento

La clausola è redatta in ottemperanza alla norma per la quale lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

### **3.2.**

**[togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre]**

**L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità [civiche,] [solidaristiche] [e di utilità sociale] mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:**

**[- di azione volontaria;] [e/o:]**

**[- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; [e/o:]**

**[- di mutualità;] [e/o:]**

**[-di produzione o scambio di beni o servizi].**

#### Riferimento normativo

L'art. 4, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Sono enti del Terzo settore [...] le associazioni, riconosciute o non riconosciute, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

L'art. 5, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale [...]».

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] l'assenza di scopo di lucro [...]».

#### Commento

La clausola è redatta in ottemperanza alla norma per la quale lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione nonché l'assenza di scopo di lucro.

## **Articolo 4 - Oggetto**

### **4.1.**

**L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di**

**interesse generale:** \_\_\_\_\_

#### Riferimento normativo

L'**art. 35, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti [...] per lo svolgimento in propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati».

L'**art. 21, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale [...]».

Le attività «di interesse generale» che possono essere svolte da un Ente del Terzo Settore sono elencate nell'art. 5, comma 1, CTS.

L'art. 5, comma 1, CTS, prescrive, inoltre, quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Commento

Dato che la legge prescrive che l'attività dell'Ente del Terzo Settore sia esercitata «in via esclusiva o principale» (e dato che l'oggetto dell'Ente deve, per principio generale, avere caratteristiche di determinatezza e non di indeterminatezza) **l'elencazione, nello statuto, delle attività che l'Ente si propone di svolgere deve essere un elenco specifico e non generico, il quale non può (a pena di illiceità) menzionare un'infinità di attività o attività tra esse completamente non correlate. Esso deve indicare solo le attività che concretamente l'Ente intende porre in essere.** C'è sempre tempo, mediante un'apposita modifica statutaria, di aggiungere la previsione dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente indicate.

#### **4.2.**

**In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale: \_\_\_\_\_ Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS.**

**[in alternativa si può utilizzare una formulazione più sintetica, senza specificare quali siano le "attività diverse": «In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS»].**

#### Riferimento normativo

L'**art. 6, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale».

L'**art. 13, comma 6**, CTS, prescrive quanto segue: «6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio».

#### Commento

La clausola è indispensabile in quanto, ai sensi del predetto art. 6, comma 1, CTS, l'esercizio di «attività diverse» è possibile «a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano».

## **Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti**

### **5.1.**

**L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.**

#### Riferimento normativo

L'**art. 35, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti [...] per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi (la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale"). Tuttavia si tratta di una clausola che esprime un principio "centrale" nell'ambito della disciplina delle APS e, quindi, la sua presenza nello statuto di una APS si palesa come quanto mai opportuna.

### **5.2.**

**L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.**

#### Riferimento normativo

L'**art. 36**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo **17, comma 5**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati». Il lavoro dipendente nell'ambito degli ETS è disciplinato dall'**art. 16**, CTS.

#### Commento

La clausola riproduce, in sostanza, il testo della legge e, quindi, è pleonastica, in quanto il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi (la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale").

## **Articolo 6 - Durata**

### **6.1. L'Associazione ha durata indeterminata**

**[in alternativa: "L'Associazione ha durata fino al\_\_\_\_\_"]**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] la durata dell'ente, se prevista [...]».

#### Commento

La clausola è obbligatoria se si intende indicare, nello statuto, il periodo di durata dell'Associazione. In alternativa, la clausola può riportare l'espressione secondo cui la durata dell'Associazione è indeterminata. In ulteriore subordine, la clausola può essere del tutto omessa e, in tal caso, l'Associazione si considera avere durata indeterminata.

## Titolo II - Associati

### Articolo 7 - Definizione di Associato

#### 7.1.

**Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.**

#### Riferimento normativo

L'art. 35, CTS, prescrive quanto segue: «1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

**1-bis.** Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo [...].

**3.** Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale».

#### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna in quanto serve a definire e chiarire la qualità di "Associato"), nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

#### 7.2.

**Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:**

**a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;**

**b) Associati Benemeriti [*in alternativa*: Associati Onorari], i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;**

**c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.**



### Commento

La clausola ha un senso precettivo (altrimenti ha solamente una mera funzione descrittiva) solo per i casi in cui lo statuto attribuisca particolari prerogative agli Associati appartenenti a una o ad altra categoria in cui essi siano eventualmente suddivisi, ad esempio, perché agli Associati Fondatori sia riservato un qualche privilegio nella *governance* dell'Associazione (in ipotesi: essere membri di diritto dell'organo amministrativo) oppure perché agli Associati Benemeriti sia concessa l'appartenenza all'Associazione senza avere l'obbligo di pagamento della Quota Annuale. Si noti che il presente statuto è redatto senza considerare l'esistenza di diverse categorie di Associati.

### **7.3.**

**La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).**

### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna in quanto serve a definire e chiarire il tempo durante il quale perdura la qualità di "Associato"), nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **[clausola opzionale] 7.4.**

**Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.**

### Riferimento normativo

L'**art. 35, comma 3**, CTS, prescrive quanto segue: «3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale».

## **Articolo 8 - Numero minimo di Associati**

### **8.1.**

**L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.**

### Riferimento normativo

L'**art. 35**, CTS, prescrive quanto segue: «**1.** Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale [...]. **1-bis.** Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo».

### Commento

La clausola è pleonastica in quanto meramente riproduttiva del testo di legge: il suo contenuto

prescrittivo (a meno che esso non deroghi quanto dispone la legge, ovviamente nei limiti in cui la legge lo consente) si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

## **Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati**

### **9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] i diritti e gli obblighi degli associati [...]».

L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono [...] determinare [...] i diritti e gli obblighi degli associati [...]».

#### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna in quanto serve a enunciare un'importante questione "di principio"), nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

## **Articolo 10 - Ammissione degli Associati**

### **10.1.**

**L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e della l'attività di interesse generale svolta [...]».

L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono [...] determinare [...] i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [...]».

L'art. 35, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale».

#### Commento

La clausola esplicita il principio che lo statuto è redatto secondo il principio della "porta aperta", vale a dire il principio in base al quale ha diritto di divenire membro dell'Associazione chiunque abbia i requisiti previsti nel suo statuto (sarebbe quindi illegittimo il respingimento della domanda di ammissione che fosse immotivato o che fosse motivato con ragioni diverse da quelle inerenti alla mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione del richiedente nel novero degli Associati).

Al cospetto di una normativa che impone l'ammissione di nuovi Associati «secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta» e che prescrive il divieto di «limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati», la mancata conformazione dello statuto dell'Associazione a questo principio dovrebbe costituire una causa di illegittimità dello statuto stesso.

#### 10.2.

**L'Associazione può respingere [oppure: "respinge"] la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da \_\_\_\_\_**

##### Riferimento normativo

L'**art. 21, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta [...]».

##### Commento

Pur essendo caratterizzato dal principio della "porta aperta", lo statuto può prevedere fattispecie nelle quali si rende possibile respingere la domanda di ammissione. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si intenda escludere la partecipazione di chi sia stato condannato per determinati reati, di chi abbia avuto determinati incarichi (quali incarichi di natura politica o aziendale), di chi abbia tenuto determinati comportamenti, eccetera.

#### 10.3.

**L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.**

##### Riferimento normativo

L'**art. 23, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati».

##### Commento

Lo statuto è impostato nel senso che il procedimento di ammissione sia di competenza dell'organo amministrativo. La legge, peraltro, consente, di attribuire questa competenza ad altro organo dell'Associazione (ad esempio, l'Assemblea degli Associati oppure un Comitato di Associati e/o di Consiglieri previsto in statuto appositamente per svolgere tale funzione).

#### 10.4.

**Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.**

##### Riferimento normativo

L'**art. 23, comma 2**, CTS, prescrive quanto segue: «2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati».

##### Commento

La clausola è scritta in deroga alla normativa applicabile, dato che essa lo consente.

#### **10.5.**

**Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.**

#### Riferimento normativo

L'**art. 23, comma 2, CTS**, prescrive quanto segue: «2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati».

#### Commento

La clausola disciplina una fattispecie non normata dalla legge. Essa, in nome del principio della "porta aperta", dispone l'introduzione di un principio di "silenzio-assenso" sulle domande di ammissione.

#### **10.6.**

**In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.**

#### Riferimento normativo

L'**art. 23, comma 2, CTS**, prescrive quanto segue: «2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati».

#### Commento

La clausola è pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica comunque, anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

#### **10.7.**

**In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.**

#### Riferimento normativo

L'**art. 23, comma 3, CTS**, prescrive quanto segue: «3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione».

#### Commento

In ossequio alla previsione legislativa, la clausola specifica la procedura di ricorso avverso il respingimento della domanda di ammissione.

#### **10.8.**

**Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.**

### Commento

La clausola afferma un principio probabilmente ovvio, ma che comunque è utile al fine di specificare con esattezza quale sia il momento in cui si origina la qualità di Associato.

Occorre, peraltro, rammentare che l'**art. 24, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «**1.** Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente».

## **Articolo 11 - Recesso dell'Associato**

### **11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] i diritti e gli obblighi degli associati [...]».

L'art. 24, comma 2, c.c., prescrive quanto segue: «L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato [...]».

#### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna in quanto serve a enunciare un'importante questione "di principio"), nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.**

#### Commento

La clausola esplicita il concetto secondo cui il diritto di recesso è libero e non deve essere condizionato dalla sussistenza di una particolare motivazione. La clausola è pleonastica (ma non inopportuna in quanto serve a enunciare un'importante questione "di principio"), nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto forma "essenziale".

### **11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.**

#### Commento

La clausola esplicita la procedura per l'esercizio del diritto di recesso. Si tratta di una clausola la cui presenza è opportuna al fine di evitare, a priori, l'insorgenza di questioni sulle modalità con le quali il diritto di recesso viene legittimamente esercitato.

### **11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.**

#### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 2, c.c., prescrive quanto segue: «[...] La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima».

#### Commento

La clausola esplicita il principio per il quale la dichiarazione di recesso produce effetto immediato, in deroga all'altrimenti inevitabile applicazione di quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, c.c.

Appare comunque legittimo prevedere che la dichiarazione di recesso produca efficacia dopo il decorso di un certo termine, diverso da quello prescritto dall'art. 24, comma 2, c.c.

**11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.**

#### Commento

La clausola è utile in quanto chiarisce a priori che il recesso non estingue gli obblighi già maturati il capo all'Associato recedente e, in particolare, non lo esime dal pagamento della Quota Annuale. A quest'ultimo riguardo, nello statuto potrebbe inserirsi una clausola per effetto della quale - se il recesso fosse motivato dall'intervenuto aumento della Quota Annuale e fosse dichiarato nell'esercizio in cui detta Quota Annuale aumentata si renderebbe dovuta - l'obbligo di pagamento dell'Associato receduto sarebbe limitato all'importo della Quota Annuale quale dovuta precedentemente al suo deliberato aumento.

### **Articolo 12 – Esclusione dell'Associato**

**12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] i diritti e gli obblighi degli associati [...]».

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima».

L'art. 24, comma 3, c.c., prescrive quanto segue: «L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione».

#### Commento

La clausola attribuisce la materia dell'esclusione dell'Associato al Consiglio Direttivo, anziché all'Assemblea (come prescritto dall'art. 25, comma 1, CTS, e dall'art. 24, comma 3, c.c.), in correlazione al fatto che lo statuto è impostato sul principio che è il Consiglio Direttivo l'organo deputato a vagliare le domande di ammissione.

La clausola inoltre chiarisce a priori e una volta per tutte che, nell'ambito dei gravi motivi, di cui all'art. 24, comma 3, c.c., si intendono ricomprese anche le gravi inadempienze dell'Associato agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Associazione.

**12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.**

Commento

La clausola è utile per chiarire lo svolgimento della procedura di esclusione quando l'Associato escludendo è un membro del Consiglio Direttivo.

**12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.**

Commento

La clausola è utile per chiarire lo svolgimento della procedura di esclusione.

**12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.**

Commento

La clausola è utile per chiarire la posizione dell'Associato escluso nel periodo intercorrente tra la comunicazione della deliberazione di esclusione e il momento in cui essa diviene efficace.

**12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:**

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

Commento

La clausola disciplina la procedura di ricorso dell'Associato escluso avverso la sua esclusione.

**12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.**

Commento

La clausola dispone che l'Associato escluso resta obbligato al pagamento della Quota Annuale da esso dovuta anche per l'esercizio nel corso del quale la deliberazione ha efficacia.

### Titolo III – Patrimonio ed entrate

#### Articolo 13 - Patrimonio iniziale

### 13.1.

**Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro .....**

#### Riferimento normativo

L'**art. 21, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica [...]».

L'**art. 16, comma 1, c.c.**, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] l'indicazione [...] del patrimonio [...]».

L'**art. 22, comma 4**, CTS, prescrive quanto segue: «4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

#### Commento

La clausola è pleonastica in quanto riprodotiva di espressioni già contenute nell'atto costitutivo dell'Associazione; può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **Articolo 14 - Entrate**

#### 14.1.

**L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:**

- a) il percepimento della Quota Annuale;**
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;**
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;**
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;**
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;**
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.**

#### Riferimento normativo

L'**art. 8, comma 1**, CTS, prescrive quanto segue: «1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

#### Commento

La clausola è utile al fine di distinguere le attività che affluiscono all'Associazione e che sono destinate a finanziare la sua attività corrente, da quelle che sono destinate invece a rafforzarne il patrimonio.

La previsione di una Quota Iniziale e di una Quota Annuale (nonché di una regolamentazione che ricollegghi al mancato versamento della Quota Annuale l'esclusione dall'Associazione) non



appaiono essere in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 2, CTS, il quale prescrive quanto segue: «2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale».

#### 14.2.

**L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto alla Normativa Applicabile.**

#### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna in quanto serve a definire e chiarire che l'Associazione non può pretendere dall'Associato se non i versamenti prescritti dallo Statuto), nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

Non parrebbe pertanto legittima una clausola che disponesse l'esclusione dall'Associazione per l'Associato che non si presti a versare un contributo straordinario che l'Associazione deliberi. Occorre comunque tener presente che, se l'Associazione non acquisisce la personalità giuridica, l'art. 38 c.c. prescrive quanto segue: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

### **Articolo 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale**

**15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").**

#### Commento

Lo statuto è redatto assumendo che, come di solito accade, l'attività delle associazioni viene finanziata mediante versamenti effettuati dagli associati: di regola, (i) un versamento una tantum in sede di atto costitutivo o nel momento in cui il nuovo associato fa ingresso nell'associazione e (ii) un versamento periodico (si tratta, tuttavia, di uno scenario non imprescindibile, in quanto ben potrebbe aversi uno statuto che non imponga né versamenti iniziali – tranne, ovviamente, quello finalizzato a formare il patrimonio occorrente per l'ottenimento della personalità giuridica – né versamenti periodici).

La clausola in oggetto è, pertanto, finalizzata a imporre il versamento di una somma di denaro valevole come quota di adesione all'Associazione. La clausola, altresì, chiarisce che la competenza a deliberare sull'importo della Quota Iniziale è attribuita al Consiglio Direttivo.

Con apposita clausola statutaria si potrebbe escludere determinati soggetti dal versamento della Quota Iniziale (ad esempio: coloro cui sia attribuita la qualifica di Associato Onorario o Benemerito; oppure coloro che versino in particolari condizioni economiche o in situazioni di indigenza).

**15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").**

#### Commento

La clausola (sempre nel presupposto che l'attività delle associazioni viene finanziata da contributi periodici degli associati) è finalizzata a imporre il versamento di una somma di denaro valevole quale quota annuale di adesione all'Associazione (mancando detto presupposto, ben potrebbe aversi uno statuto che non contempli il versamento di un contributo periodico).

La clausola altresì chiarisce che la competenza a deliberare sull'importo della Quota Annuale è attribuita al Consiglio Direttivo.

**15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:**

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;**
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.**

#### Commento

La clausola è finalizzata a demandare al Consiglio Direttivo di valutare l'opportunità dell'elaborazione di un regolamento attinente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale.

### **Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

**16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.**

#### Riferimento normativo

L'**art. 7, CTS**, prescrive quanto segue: «1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore».

L'art. 48, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. [...] i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati [al Registro unico nazionale del Terzo settore] entro il 30 giugno di ogni anno».

#### Commento

La clausola è opzionale, nel senso che può essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale": in effetti, l'attività di raccolta fondi, può essere svolta, nel rispetto della normativa applicabile, anche se non sia menzionata nello statuto dell'Associazione.

**16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:**

**a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;**

**b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.**

#### Riferimento normativo

L'art. 8, CTS, prescrive quanto segue: 2. «[...] è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: [.....]

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

L'art. 91, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: « 1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti dell'organo amministrativo dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro».

#### Commento

La clausola è finalizzata a non porre in dubbio l'effettuabilità di finanziamenti a favore dell'Associazione. In caso di finanziamenti fruttiferi ne dispone il tasso massimo, in deroga alla Normativa Applicabile. E prescrive la forma scritta del contratto di finanziamento, al fine di preconstituire una prova che le risorse apportate sono effettivamente versate a titolo di finanziamento e non a titolo di apporto irripetibile.

**16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.**

### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna in quanto serve a definire e chiarire che l'Associazione non può pretendere dall'Associato se non i versamenti prescritti dallo Statuto), nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica comunque, anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

Non parrebbe pertanto legittima una clausola che disponesse l'esclusione dall'Associazione per l'Associato che non si presti a versare un contributo straordinario che l'Associazione deliberi.

Occorre comunque tener presente che, se l'Associazione non acquisisce personalità giuridica, l'art. 38 c.c. prescrive quanto segue: «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

### **Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti**

#### **17.1.**

**Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi a causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.**

### Riferimento normativo

L'**art. 8, comma 2**, CTS, prescrive quanto segue: «2. [...] è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo».

L'**art 24. comma 4. c.c.**, prescrive quanto segue: «Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione».

### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna, poiché racchiude un principio centrale nella materia degli ETS) in quanto meramente riproduttiva del testo di legge.

#### **17.2.**

**Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.**

### Riferimento normativo

L'**art. 35, comma 2**, CTS, prescrive quanto segue: «2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento

alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale».

#### Commento

La clausola è utile a chiarire che l'adesione all'Associazione non comporta la 'nascita', in capo all'Associato, di una "quota di partecipazione" all'Associazione e al suo patrimonio (come invece accade a seguito dei conferimenti dei soci alla Società da essi partecipata).

Pertanto, non sussistendo una "quota di partecipazione", non si pone il tema della sua trasferibilità, inter vivos o mortis causa, né il tema della sua "liquidazione".

### **Articolo 18 - Incremento del patrimonio**

#### **18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:**

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;**
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;**
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.**

#### Commento

La clausola è utile al fine di distinguere le attività che affluiscono all'Associazione e che sono destinate a finanziare la sua attività corrente da quelle che sono destinate, invece, a rafforzarne il patrimonio.

### **Articolo 19 – Salvaguardia del patrimonio**

#### **19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.**

#### Commento

La clausola è pleonastica ma non inutile in quanto afferma un principio-guida centrale nell'ambito dell'operatività del Consiglio Direttivo. Si tratterebbe di un principio comunque applicabile anche in assenza di una clausola statutaria che lo sancisca.

#### **19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.**

#### Riferimento normativo

L'art. 22, comma 5, CTS, prescrive quanto segue: «5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in

un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente».

#### Commento

La clausola incrementa, rispetto al testo della legge, i compiti di vigilanza e di intervento che gravano sul Consiglio Direttivo. Essa esprime un principio comunque applicabile anche in assenza di una clausola statutaria che lo sancisca.

**19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.**

#### Commento

La clausola è utile per non revocare in dubbio che sia possibile al Consiglio Direttivo di destinare una parte del patrimonio dell'Associazione a finanziarne l'attività corrente.

### **Articolo 20 - Divieto di distribuzione**

**20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

#### Riferimento normativo

L'art. 8, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. [...] è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo».

#### Commento

La clausola è pleonastica (ma opportuna, poiché esprime un principio centrale nell'ambito della materia degli ETS) in quanto meramente riprodotiva del testo di legge.

### **Articolo 21 – Patrimoni destinati a uno specifico affare**

**21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. C.c.**

#### Riferimento normativo

L'art. 10, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile».

L'art. 30, comma 4, CTS, prescrive quanto segue «4. La nomina dell'organo di controllo è [...] obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. [...]».

L'art. 31, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. La nomina [di «un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro»] è [...] obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

## **Titolo IV - Sistema di governance**

### **Articolo 22 - Organi**

**22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):**

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");**
- b) il Consiglio Direttivo;**
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");** d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;**
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);**
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);**
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea). [**

**È possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, ad esempio, il Comitato Scientifico o altro organo "di indirizzo", il Comitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In tal caso occorre definirne i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell'Associazione.**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1. CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento [.....] dell'ente [... ]».

L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] le norme sull'ordinamento [...]».

Commento  
La clausola offre una prospettazione sintetica dell'articolazione organica dell'Associazione. I singoli Organi sono poi disciplinati negli articoli dello Statuto che seguono.

**22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.**

#### Riferimento normativo

L'art. 25, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

## **Sezione I- Assemblea degli Associati**

## **Articolo 23 - Principi generali**

### **23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento [...] dell'ente; [...]».

L'art. 25, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali».

#### Commento

La clausola esplicita la centralità dell'Assemblea nell'ambito di un ente caratterizzato dal principio della "porta aperta" e dal principio che la partecipazione degli Associati alla organizzazione e alle attività dell'Associazione deve essere connotata da caratteristiche di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza. Pertanto, si tratta di una clausola opportuna, anche se pleonastica (nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi. La clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.**

#### Riferimento normativo

L'art. 25, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali».

#### Commento

La clausola esplicita la centralità dell'Assemblea nell'ambito di un ente caratterizzato dal principio della "porta aperta" e dal principio che la partecipazione degli Associati alla organizzazione e alle attività dell'Associazione deve essere connotata da caratteristiche di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza. Pertanto, si tratta di una clausola opportuna, anche se pleonastica (nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi. La clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.**

#### Riferimento normativo

L'art. 25, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali».

#### Commento



La clausola esplicita la centralità dell'Assemblea nell'ambito di un ente caratterizzato dal principio della "porta aperta" e dal principio che la partecipazione degli Associati alla organizzazione e alle attività dell'Associazione deve essere connotata da caratteristiche di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza. Pertanto, si tratta di una clausola non inopportuna, anche se pleonastica (nel senso che il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale").

#### **23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.**

##### Commento

La clausola (la cui presenza in statuto è opportuna, anche se non indispensabile) serve a chiarire che gli Associati decidono collegialmente; è, quindi, escluso il metodo decisionale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

#### **Articolo 24 - Competenze dell'Assemblea**

##### **24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.**

##### Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]

c) approva il bilancio [...].».

L'art. 20, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio».

##### Commento

La clausola è finalizzata a stabilire il termine entro il quale il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea al fine dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

##### **24.2. L'Assemblea inoltre:**

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;**
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;**
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;**
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;**
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;**
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;**
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;**
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».**

#### a) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...] *i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza*».

#### Commento

Trattandosi dell'organo "sovrano" dell'Associazione, è l'Assemblea l'organo preposto a dettare gli indirizzi generali che il Consiglio Direttivo deve attuare al fine di perseguire lo scopo per il quale l'Associazione è stata costituita.

#### b) Riferimento normativo

L'art. 26, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea [...]».

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali [...]».

L'art. 26, comma 5, CTS, prescrive quanto segue: «5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea».

#### Commento

La clausola specifica gli Organi dell'Associazione la cui nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

Lo Statuto è stato impostato nel senso di non prevedere la nomina di membri del Consiglio Direttivo se non da parte dell'Assemblea degli Associati. L'art. 26, comma 5, CTS, invero consente, entro certi limiti, che la nomina di membri del Consiglio Direttivo sia effettuata al di fuori dell'Assemblea degli Associati.

Lo Statuto, altresì, è stato impostato nel senso che l'organo amministrativo sia costituito da un organo a composizione pluripersonale (e non mono-personale) il quale agisce con metodo collegiale.

#### c) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali [...]».

L'art. 30, CTS, prescrive quanto segue «[...] 2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. [...]».

#### Commento

### La clausola abilita la nomina facoltativa dell'Organo di Controllo.

#### d) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti [...]».

L'art. 31, CTS, prescrive quanto segue: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10».

L'art. 30, comma 6, CTS, prescrive quanto segue: «[...] 6. L'organo di controllo [...] può esercitare, [...] al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».

#### Commento

La clausola abilita la nomina facoltativa del Revisore Legale.

#### e) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti [...]».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

#### f) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto [...]».

L'art. 22, comma 6, CTS, prescrive quanto segue: «6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore[...]».

L'art. 48, CTS, prescrive quanto segue: «2. Nel Registro devono [...] essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione [...]».

3. [...] Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto,

assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

#### g) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari [...]».

#### Commento

La clausola abilita l'Assemblea ad approvare ogni regolamentazione (la cui approvazione non sia demandata dallo Statuto alla competenza dell'organo amministrativo) che sia ritenuta opportuna al fine di disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione.

#### h) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione [...]».

L'art. 42-bis, c.c., prescrive quanto segue: «Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni».

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

#### Commento

La clausola è pleonastica (pur se non è inopportuna, in quanto si stanno elencando in questo punto le competenze dell'Assemblea), in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

#### i) Riferimento normativo

L'art. 25, comma 1, CTS, prescrive quanto segue «1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: [...]

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

## Articolo 25 - Convocazione dell'Assemblea

**25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno \_\_\_\_\_degli Associati o da almeno \_\_\_\_\_Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.**

### Riferimento normativo

L'art. 20, comma 2, c.c., prescrive quanto segue: «L'assemblea deve essere inoltre convocata [...] quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale».

### Commento

La clausola (verte in una materia non regolamentata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina il potere di convocazione dell'Assemblea nonché il diritto di domandare la convocazione dell'Assemblea.

**25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di \_\_\_\_\_**

### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina il luogo di svolgimento dell'Assemblea in considerazione del fatto che la sede dell'Assemblea sia coerente con la sede legale dell'Associazione.

**25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.**

### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina le modalità di compilazione e di spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

**25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:**

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;**
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.**

### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina le modalità di compilazione e di spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

**25.5. Qualora il numero degli Associati superi le \_\_\_\_\_unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno \_\_\_\_\_volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.**

### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina una modalità di convocazione che si rende opportuna nel caso in cui all'Associazione aderisca un elevato numero di Associati.

**25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina l'evenienza dell'assemblea totalitaria.

## **Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea**

**26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la presidenza dell'Assemblea.

**26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina l'assistenza del Segretario al Presidente.

**26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina i poteri del presidente dell'Assemblea.

## **Articolo 27 - Deliberazioni dell'Assemblea**

**27.1. L'Assemblea è validamente costituita:**

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;**
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.**

Riferimento normativo

L'art. 24 c.c. prescrive quanto segue: «1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione

è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. [...]».

#### Commento

La clausola deroga parzialmente, dato che essa lo consente, alla normativa di cui all'art. 24 c.c.

### **27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.**

#### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina le modalità di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione.

### **27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.**

#### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente».

#### Commento

La clausola riproduce il disposto di legge che, peraltro, ammette espressamente la propria derogabilità.

### **27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.**

#### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile».

L'art. 24 c.c. prescrive quanto segue: «1. [...] Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto».

#### Commento

La clausola è pleonastica (ma non inopportuna, esprimendo un principio generale di rilevante importanza), in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di deleghe.**

#### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili».

#### Commento

La clausola disciplina la materia della delega per la partecipazione all'Assemblea e per l'espressione del voto.

### **27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.**

#### Riferimento normativo

L'art. 24 c.c. prescrive quanto segue: «1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. [...]».

#### Commento

La clausola disciplina la materia del quorum deliberativo per l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

### **27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.**

#### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 3, c.c. prescrive quanto segue: «Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.**

#### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina il caso della dichiarazione di non partecipazione al voto e della dichiarazione di astensione dal voto.

### **27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.**

#### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 4, CTS, prescrive quanto segue: «4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota».



### Commento

La clausola non ammette che il voto sia espresso per corrispondenza. Invero, il voto per corrispondenza sarebbe ammissibile solo se lo Statuto lo consentisse e lo disciplinasse. Pertanto, la clausola è pleonastica e può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

**27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:**

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;**
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;**
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;**
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.**

### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 4, CTS, prescrive quanto segue: «4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota».

### Commento

La clausola è indispensabile per rendere possibile lo svolgimento dell'Assemblea con sistemi di audio/video comunicazione.

## **Articolo 27-bis – Assemblee separate**

**27-bis.1. [In questo punto può essere inserita la disciplina di svolgimento di assemblee "separate"]**

### Riferimento normativo

L'art. 24, comma 5, CTS, prescrive quanto segue: «5. costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili».

## **Articolo 28 - Competenze del Consiglio Direttivo**

### **28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente [...]».

L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] le norme [...] sulla amministrazione [...]».

#### Commento

La clausola è indispensabile in quanto individua l'organo cui compete la gestione dell'Associazione. Si è scelto di denominare tale organo "Consiglio Direttivo" in luogo di "Consiglio di Amministrazione" per evitare di utilizzare un'espressione tipica del diritto societario.

### **28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:**

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;**
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;**
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;**
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;**
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;**
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;**
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;**
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;**
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.**

#### Commento

La clausola elenca le principali funzioni del Consiglio Direttivo

### **28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.**

#### Commento

La clausola chiarisce che i Consiglieri decidono collegialmente; è, quindi, escluso il metodo decisionale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

### **28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.**

#### Riferimento normativo

L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; [...]».

#### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina l'eventualità della nomina di un Comitato Esecutivo.

## **Articolo 29 - Composizione del Consiglio Direttivo**

### 29.1.

**Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di \_\_\_\_\_ a un massimo di \_\_\_\_\_ Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.**

#### Commento

La clausola verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché disciplina la composizione del Consiglio Direttivo.

La legge non lo prescrive in modo espresso, ma dà evidentemente per scontato che l'organo amministrativo dell'Associazione ETS sia un organo pluripersonale che agisce con metodo collegiale.

### 29.2.

**I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.**

***[in caso di presenza di "categorie" di Associati, è possibile anche prevedere che i Consiglieri appartengano a diverse categorie di Associati]***

#### Commento

La clausola è finalizzata ad attuare le prescrizioni di legge in ordine alla composizione del Consiglio Direttivo.

### 29.3.

**Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.**

#### Commento

La clausola è opportuna in quanto riproduce il disposto dell'art. 2382 c.c.

### 29.4.

**Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche [di onorabilità, di professionalità, di indipendenza]: \_\_\_\_\_**

#### Riferimento normativo

L'**art. 26, comma 3**, CTS, prescrive quanto segue: «3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile».

#### Commento

La clausola serve a introdurre nello Statuto le eventuali caratteristiche richieste per l'eleggibilità a membro del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 30 - Gratuità dell'incarico**

### 30.1.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

*[In alternativa, a favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile]*

#### Riferimento normativo

L'**art. 8, comma 2**, CTS, prescrive quanto segue: «2. [...] è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali [...]». Ai sensi dell'**art. 8, comma 3**, CTS, «[...] si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni [...]».

L'**art. 14, comma 2**, CTS, prescrive quanto segue: «2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati».

#### Commento

La clausola è indispensabile ove si intenda sancire a priori, e una volta per tutte, la gratuità degli incarichi di amministrazione assunti nell'ambito dell'Associazione.

### **Articolo 31 – Durata della carica**

**31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per \_\_\_\_\_ esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.**

#### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la durata in carica del Consiglio Direttivo.

**31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.**

#### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la decadenza dalla carica del Consiglio Direttivo. Appare lecita, ove si voglia introdurla nello Statuto, la clausola per effetto della quale la cessazione dalla carica di uno solo dei Consiglieri provoca la cessazione dalla carica dell'intero organo.

**31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere**

**cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la cooptazione del Consigliere cessato dalla carica.

**31.4. I Consiglieri sono rieleggibili [eventualmente: inserire le occorrenti limitazioni]**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la tematica della rieleggibilità dei Consiglieri.

**Articolo 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

**32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno [•] Consiglieri o dall'Organo di Controllo.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina il potere di convocazione e la richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo.

**32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo.

**32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la comunicazione dell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo.

**32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la riunione del Consiglio Direttivo in forma totalitaria.

**Articolo 33 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

**33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina il quorum costitutivo del Consiglio Direttivo.

**33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la presidenza del Consiglio Direttivo.

**33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina il quorum deliberativo del Consiglio Direttivo per le decisioni di ordinaria amministrazione.

**33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro \_\_\_\_\_ occorre il voto favorevole della maggioranza Consiglieri in carica.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina il quorum deliberativo del Consiglio Direttivo per le decisioni di straordinaria amministrazione.

**33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la fattispecie della parità di voti espressi in sede di deliberazione del Consiglio Direttivo. La clausola è opzionale e si consiglia di inserirla, ma può anche essere omessa: in tal caso, nell'ipotesi di voto paritario, la proposta di deliberazione deve intendersi non accolta.

**33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.**

Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la fattispecie della dichiarazione di non partecipazione al voto o di dichiarazione di astensione espresse in sede di deliberazione del Consiglio Direttivo.

**33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono**

**essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.**

#### Riferimento normativo

L'art. 27, CTS, prescrive quanto segue: «1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se redige uno statuto in forma "essenziale".

**33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:**

**a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;**

**b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;**

**c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;**

**d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.**

#### Commento

La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la fattispecie dello svolgimento del Consiglio Direttivo con sistemi di audio/video comunicazione.

### **Articolo 34 - Responsabilità dei Consiglieri**

**34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.**

#### Riferimento normativo

L'art. 28, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli amministratori, [...] rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili».

#### Commento

La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".

### **Articolo 35 - Comitato Esecutivo**

**35.1.**

**Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri \_\_\_\_\_ Consiglieri.**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la composizione del Comitato Esecutivo.*

**35.2.**

**Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina l'operatività del Comitato Esecutivo.*

**35.3.**

**Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina l'eventualità del rilascio di deleghe e di procure da parte dell'organo amministrativo.*

**Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere**

**Articolo 36 - Presidente e Vice Presidente**

**36.1.**

**Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:**

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;**
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;**
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;**
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;**
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;**
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) serve a elencare le funzioni, i poteri e i doveri del Presidente.*

*La clausola è indispensabile poiché dispone in tema di rappresentanza dell'Associazione.*

Riferimento normativo

*L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme*



*sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente [...]».*

*L'art. 26, comma 6, CTS, prescrive quanto segue: «6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente».*

*L'art. 26, comma 7, CTS, prescrive quanto segue: «7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza».*

### **36.2.**

**Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) serve a tenere il Consiglio Direttivo costantemente aggiornato dell'attività compiuta dal Presidente stand alone.*

### **36.3.**

**In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) serve a permettere al Presidente di compiere attività di straordinaria amministrazione in casi eccezionali di necessità e urgenza.*

### **36.4.**

**Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina le funzioni del Vice Presidente.*

## **Articolo 37 - Segretario**

### **37.1.**

**Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento [...] dell'ente; [...]».*

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina le*

*funzioni del Segretario.*

### **37.2.**

**Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina le funzioni di verbalizzazione delle adunanze degli organi dell'Associazione.*

### **37.3.**

**Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) grava il Segretario della tenuta di alcuni Libri dell'Associazione.*

## **Articolo 38 - Tesoriere**

### **38.1.**

**Il Tesoriere:**

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;**
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;**
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento [...] dell'ente; [...]».*

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) elenca le funzioni del Tesoriere.*

## **Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale**

### **Articolo 39 - Composizione dell'Organo di Controllo**

#### **39.1.**

**L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento [...] dell'ente [...]».*

*L'art. 30, CTS, prescrive quanto segue: «[...] 2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi anche due dei seguenti limiti:*

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

*3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

*4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. [...]».*

#### Commento

*La clausola, di indispensabile presenza, prescrive la composizione dell'Organo di Controllo.*

*Si è scelto di utilizzare le espressioni "Controllore Unico", "Collegio dei Controllori", "Controllore Effettivo" e "Controllore Supplente" in luogo di "Sindaco Unico", "Collegio Sindacale", "Sindaco Effettivo" e "Sindaco Supplente" per evitare di utilizzare espressioni tipiche del diritto societario.*

#### **39.2.**

**In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) prescrive la nomina di membri supplenti dell'Organo di Controllo e la loro disciplina.*

#### **39.3.**

**Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:**

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:**
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:**
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 30, comma 5, CTS, prescrive quanto segue: «[...] I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti».*

#### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

#### **39.4.**

**Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di**

**Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:**

**-soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:**

**- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:**

**-soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 30, comma 5, CTS, prescrive quanto segue: «[...] I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti».*

#### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

### **39.5.**

**Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 30, comma 6, CTS, prescrive quanto segue: «6. L'organo di controllo [...] può esercitare [...], al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».*

#### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

## **Articolo 40 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo**

### **40.1.**

**Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:**

**a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;**

**b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;**

**c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;**

**d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;**

**e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche,**

perdano tali predette loro qualità.

*[Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi].*

#### Riferimento normativo

*L'art. 30, CTS, comma 5, CTS, prescrive quanto segue: «5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. [...]».*

#### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

### **Articolo 41 - Durata in carica dell'Organo di Controllo**

#### **41.1.**

**L'Organo di Controllo dura in carica per \_\_\_\_\_ esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) prescrive la durata in carica dei membri dell'Organo di Controllo.*

#### **41.2.**

**I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili [eventualmente: inserire le occorrenti limitazioni]**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) disciplina la tematica della rieleggibilità dei membri dell'Organo di Controllo.*

### **Articolo 42 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo**

#### **42.1.**

**L'Organo di Controllo:**

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;**
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;**
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;**
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;**
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;**
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;**
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.**

### Riferimento normativo

*L'art. 30, CTS, prescrive quanto segue: «[...] 6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. [...]*

*7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.*

*8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari».*

### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

### **42.2.**

**I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.**

### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) prescrive la presenza dei membri dell'Organo di Controllo alle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione.*

### **42.3.**

**Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.**

### Commento

*La clausola (verte in una materia non regolamentata dalla legge ed è opportuna perché) prescrive il funzionamento dell'Organo di Controllo quando è nominato in composizione collegiale.*

### **42.4.**

**La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.**

### **42.5.**

**L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.**

### **42.6.**

**Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.**

### **42.7.**

**Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o**

rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

**42.8.**

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

**42.9.**

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

**42.10.**

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

**42.11.**

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

**42.12.**

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 43 - Compenso dell'Organo di Controllo**

**43.1.**

*[Occorre qui inserire la clausola che dispone il compenso per i membri dell'Organo di Controllo o che dispone la gratuità dell'incarico]*

### Riferimento normativo

L'**art. 8, comma 2**, CTS, prescrive quanto segue: «2. [...] è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali [...]». Ai sensi dell'**art. 8, comma 3**, CTS, «[...] si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni [...]».

L'art. **14, comma 2**, CTS, prescrive quanto segue: «2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati».

#### Commento

La clausola è indispensabile per stabilire se, e in che misura, i membri dell'Organo di Controllo prestino la loro opera gratuitamente o verso l'attribuzione di un compenso.

### **Articolo 44 - Esercizio della funzione di revisione legale**

#### **44.1.**

**La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sull'ordinamento [...] dell'ente [...]».*

*L'art. 31, CTS, prescrive quanto segue: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.*

*2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

*3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10».*

*L'art. 30, comma 6, CTS, prescrive quanto segue: «[...] 6. L'organo di controllo [...] può esercitare, [...] al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».*

#### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale"*

### **Articolo 45 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale**

#### **45.1.**

**La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 28, CTS, prescrive quanto segue: «1. [...] i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del*



*fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili».*

Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproduttiva del testo della legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

**[eventuale] Sezione IV-bis – Organo di Indirizzo**

**Articolo 45-bis - Nomina**

**45-bis.1.**

**[questo articolo è preposto a disciplinare i criteri di nomina dell'eventuale Organo di Indirizzo]**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge) ed è indispensabile per il caso in cui il Consiglio Direttivo intenda procedere alla nomina del Comitato Esecutivo.*

**Articolo 45-ter - Competenze**

**45-ter.1.**

**[questo articolo è preposto a disciplinare le competenze dell'eventuale Organo di Indirizzo]**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge) ed è indispensabile per il caso in cui il Consiglio Direttivo intenda procedere alla nomina del Comitato Esecutivo.*

**Articolo 45-quater - Funzionamento**

**45-quater.1.**

**[questo articolo è preposto a disciplinare il funzionamento dell'eventuale Organo di Indirizzo]**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge) ed è indispensabile per il caso in cui il Consiglio Direttivo intenda procedere alla nomina del Comitato Esecutivo.*

**Titolo V- Bilanci, libri e scritture**

**Articolo 46 - Esercizi associativi**

**46.1.**

**L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.**

Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) individua la data di scadenza dell'esercizio annuale.*

## Articolo 47 - Bilancio d'esercizio

### 47.1.

**Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 13, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.*

*2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.*

*3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. [...]*

*5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. [...]*

*7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore».*

*L'art. 48, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. [...] i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 [...] devono essere depositati [al Registro unico nazionale del Terzo settore] entro il 30 giugno di ogni anno».*

#### Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto si tratta di materia disciplinata dalla legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

## Articolo 48 - Bilancio sociale

### 48.1.

**Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.**

#### Riferimento normativo

*L'art. 14, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte».*

*L'art. 30, comma 7, CTS, prescrive quanto segue: «7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo».*

*L'art. 48, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. [...] i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 [...] devono*

*essere depositati [al Registro unico nazionale del Terzo settore] entro il 30 giugno di ogni anno».*

Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto si tratta di materia disciplinata dalla legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

## **Articolo 49 - Scritture contabili**

### **49.1.**

**L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.**

Riferimento normativo

*L'art. 13, comma 4, CTS, prescrive quanto segue: «4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile».*

Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto si tratta di materia disciplinata dalla legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

## **Articolo 50 - Libri dell'Associazione**

### **50.1.**

**Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:**

- a) il Libro degli Associati;**
- b) il Registro dei Volontari;**
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;**
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;**
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;**
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.**

Riferimento normativo

*L'art. 15, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:*

- a) il libro degli associati o aderenti;*
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali».*

*L'art. 17, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale».*

Commento

*La clausola è pleonastica, in quanto si tratta di materia disciplinata dalla legge: può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".*

### **50.2.**

**Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il**

**quale può estrarne copie.**

Riferimento normativo

*L'art. 17, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale».*

Commento

*La clausola è utile al fine di regolamentare il Registro dei Volontari.*

**50.3.**

**Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.**

Riferimento normativo

*L'art. 15, CTS, prescrive quanto segue «1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:*

*a) il libro degli associati o aderenti;*

*b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; [...]*

*2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. [...]*

*3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto».*

Commento

*La clausola è utile al fine di disciplinare il diritto degli Associati di esaminare il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee.*

**50.4.**

**Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.**

Riferimento normativo

*L'art. 15, CTS, prescrive quanto segue «1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:*

*[...] c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.*

*2. [...] I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*

*3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto».*

Commento

*La clausola è utile al fine di disciplinare il diritto degli Associati di esaminare i Libri dell'Associazione.*

**50.5.**

**Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato**

**Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.**

Riferimento normativo

*L'art. 15, CTS, prescrive quanto segue «1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:*

*[...] c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.*

*2. [...] I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*

*3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto».*

Commento

*La clausola è utile al fine di disciplinare il diritto degli Associati di esaminare i Libri dell'Associazione.*

**50.6.**

**Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.**

Riferimento normativo

*L'art. 15, CTS, prescrive quanto segue «1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:*

*[...] c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.*

*2. [...] I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.*

*3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto».*

Commento

*La clausola è utile al fine di disciplinare il diritto degli Associati e dei Consiglieri di esaminare i Libri dell'Associazione.*

**Titolo VI – Estinzione e scioglimento**

**Articolo 51 - Devoluzione del patrimonio**

**51.1.**

**In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.**

Riferimento normativo

*L'art. 9, CTS, prescrive quanto segue: «1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del*

*patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli».*

*L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione [...]».*

*L'art. 50, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale».*

*L'art. 16, comma 2, c.c., prescrive quanto segue: «2. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio».*

#### Commento

*La clausola è scritta rimettendo la decisione al Consiglio Direttivo, in considerazione del fatto che l'art. 9, CTS, parla di decisione «dell'organo sociale competente», facendo intendere che non deve necessariamente trattarsi di una decisione dell'Assemblea (occorre peraltro rammentare, invece, che l'art. 24, comma 3, c.c., prescrive quanto segue: «Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati». L'attribuzione della competenza sul punto al Consiglio Direttivo corrisponde all'intento di velocizzare e semplificare il procedimento di adozione di una decisione.*

*In alternativa, la clausola potrebbe essere iscritta nel senso di indicare già in Statuto la destinazione del patrimonio dell'Associazione in caso di sua estinzione o scioglimento. Ma non appare esser questa una scelta consigliabile, sembrando più efficiente la soluzione di adottare una clausola che non congeli in Statuto la questione della destinazione del patrimonio dell'Associazione.*

## **Titolo VII – Arbitrato**

### **Articolo 52 - Clausola compromissoria**

#### **52.1.**

**Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.**

#### Commento

*La clausola (verte in una materia non disciplinata dalla legge ed è opportuna perché) dispone il procedimento arbitrale in caso di controversia.*

#### **52.2.**

**La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.**

#### **52.3.**

**L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.**

#### **52.4.**

**Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.**

